

–

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Claudio CONSALES	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso dell'avv. [RICORRENTE] del Foro di Parma, nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] cf. [OMISSIS] con studio in [OMISSIS], rappresenta e difesa dall'avv. [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]) avverso la decisione n. 148/2022 R.D. emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Bologna in data 15 febbraio 2023 e notificata in pari data che le ha applicato il richiamo verbale

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;  
è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Camillo Cancellario svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **FATTO**

Il COA di Parma segnalava al CDD di Bologna l'avv. [RICORRENTE] per non aver compiutamente adempiuto agli obblighi formativi in relazione al triennio 2017/2019, avendo ella conseguito, secondo la contestazione, soltanto 28 crediti contro i sessanta richiesti.

L'avv. [RICORRENTE], con nota difensiva del 5 aprile 2022, documentava il conseguimento di ulteriori diciannove crediti formativi di cui sette nelle materie obbligatorie, documentazione già prodotta al COA e deduceva, altresì, che in virtù della delibera del COA di Parma del 30.04.2019 doveva, a decorrere da tale anno, intendersi esonerata per aver maturato venticinque anni di iscrizione all'Albo.

Il Consiglio di Disciplina, ritenuta la violazione deontologica lieve e scusabile, le applicava il richiamo verbale.

Avverso tale pronuncia, sia pure non costituente sanzione disciplinare, propone ricorso l'avv. [RICORRENTE], per asserita difformità tra la contestazione e il fatto ritenuto deontologicamente rilevante e per aver erroneamente ritenuto che del (legittimo) esonero la ricorrente "avrebbe dovuto comunicare la circostanza al proprio COA".

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Invero, così come dedotto dalla ricorrente, non sussiste alcun obbligo di comunicare la circostanza dell'esenzione all'Ordine di appartenenza, sia perché già a conoscenza dell'Ordine l'anzianità di iscrizione (rientrando tra i compiti del COA quello della "tenuta Albo") ed essendo l'esenzione in parola prevista dal Regolamento per la Formazione continua disciplinata (16 luglio 2014, n. 6) all'art. 15, comma 1, che non prevede alcun ulteriore adempimento a carico dell'iscritto. Inoltre, la ricorrente, aveva anche documentato l'assolvimento degli obblighi formativi per il periodo antecedente l'esenzione e motivato la mancata

annotazione sulla piattaforma “riconosco” adottata dall’Ordine di Parma.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012),

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la decisione impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2024;

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Claudio Consales

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 4 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all’originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Avv. Giovanna Ollà